



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 42 DEL 09/01/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: DITTA GHULAM DINGA DI ARSHAD USMAN SAS CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PIAZZOLA 47/A IN COMUNE DI CAMISANO VICENTINO (VI). AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DELL'AREA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E PER L'ATTIVAZIONE DEL RELATIVO SCARICO SU CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 all'art. 124 comma 1 stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ed in particolare il comma 7 assegna alla Provincia la competenza al rilascio dell'autorizzazione preventiva allo scarico in recapito diverso dalla rete fognaria;
- l'art. 113 del citato D. Lgs prevede che le regioni disciplinano i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
- la Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985 n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 5 comma 2 lettera a) assegna alla Provincia l'esercizio delegato del controllo preventivo "autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'art 49 lettera c) e che ai sensi dell'art. 49 lettera c punto 2 "gli impianti di depurazione gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti" sono classificati di seconda categoria;

- con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque e modificato ed integrato con successive D.G.R.V.;
- con parere n. 04/0417 la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente ha espresso parere favorevole in merito ai criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;

Vista la richiesta di autorizzazione preventiva per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dell'area di distribuzione carburanti e per l'attivazione del relativo scarico su fosso interpodereale recapitante in fosso stradale confluyente in roggia "Liminella Vicentina", presentata dalla ditta GHULAM DINGA DI ARSHAD USMAN SAS per il sito in via Piazzola 47/A a Camisano Vicentino (VI) e ricevuta agli atti del presente Servizio, tramite SUAP, in data 11/10/2018 (agli atti con prot. n. 67024);

Dato atto che con nota provinciale prot. n. 74560 del 14 novembre 2018 è stata comunicata alla ditta, al SUAP ed a tutti gli altri soggetti interessati l'avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione e l'avvio del procedimento con contestuale richiesta di integrazioni e richiesta di parere ai sensi della L. 241/90;

Vista la documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione sopracitata e la successiva documentazione integrativa da cui risulta che:

- la richiesta di autorizzazione allo scarico riguarda i piazzali di un impianto di distribuzione carburanti per un'estensione pari a circa 4700 mq e in cui le acque bianche provenienti dalle coperture defluiranno con tubazioni separate rispetto a quelle dei piazzali;
- le acque reflue di dilavamento dei piazzali verranno raccolte da caditoie e canali grigliati e quindi convogliate in un bacino di accumulo in grado di raccogliere il volume corrispondente alle acque di prima pioggia;
- l'impianto di trattamento sarà così costituito: scolmatore acque di prima pioggia PSC, bacino di accumulo DSB (3 vasche), bacino di separazione degli Oli e delle benzine DSL attrezzato all'interno con un filtro a coalescenza, aventi le seguenti dimensioni:

Bacini di accumulo/separatori fanghi DSB (dimensionati per un piazzale di estensione pari a 5000 mq)

Ø 200 x 290 (H)

Ø 200 x 290 (H)

Ø 250 x 290 (H)

Separatore Oli DSL Ø 250 x 210 (H)

- le acque così trattate verranno scaricate nel fosso interpodereale, di proprietà della ditta Lunikgas (proprietaria dell'impianto) che si immette nel fosso stradale confluyente in roggia "Liminella Vicentina";

Dato atto che trattasi di attività che rientra nelle tipologie indicate al comma 3 dell'art. 39 delle N.T.A. del P.T.A. (nello specifico lettera e);

Preso atto dell'autorizzazione idraulica prot. n. 14866 del 16/10/2007 rilasciata dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta per lo scarico indiretto nella roggia Liminella Vicentina

delle acque meteoriche provenienti dal mappale 466 (corrispondente all'attuale 460) fg. 14 n comune di Camisano Vicentino;

Preso atto dell'autorizzazione di Viabilità S.p.A., prot. n. 1235 del 25/01/2008, per la realizzazione dell'intervento (scarico acque del distributore di carburanti in oggetto);

Vista la nota di Viacqua S.p.A. del 16/11/2018, agli atti con prot. n. 75400 del 16/11/2018, con cui si comunica che nel raggio di 200 metri rispetto l'area indicata, non esistono pozzi di captazione utilizzati dall'acquedotto comunale di Camisano Vicentino e quindi ricadenti nelle Loro competenze di gestori;

Considerato che si rende necessario, al fine di poter verificare l'effettivo funzionamento degli impianti, prescrivere un contatore volumetrico non manomissibile per la registrazione delle portate scaricate;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con delibera n. 107 del 5/11/2009;

Vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 intitolata "*Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio*";

Viste le Linee Guida Applicative delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque di cui alla D.G.R.V. n. 80 del 27 gennaio 2011 (pubblicata sul BUR n. 14 del 15 febbraio 2011);

Visto il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, contenuto nell'Allegato D alla D.G.R.V. n. 842 del 15/05/2012 (pubblicata sul BUR n. 43 del 5 giugno 2012) e l'ulteriore D.G.R.V. n. 1770 del 28/08/2012 recante "*Precisazioni relative ad alcuni aspetti delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque*";

Vista la D.G.R.V. n. 1534 del 03/11/2015 recante "*Modifiche e adeguamenti del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) art. 121 D.Lgs. 152/2006. Artt. 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44 e Allegati E, F. DGR n. 51/CR del 20/7/2015.*";

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n.37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. 633);

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 15/11/2018 di conferimento dell'incarico di direzione del Settore Ambiente e Territorio;

DETERMINA

1. **di autorizzare** la ditta GHULAM DINGA DI ARSHAD USMAN SAS per il sito in Via Piazzola 47/A in comune di Camisano Vicentino (VI) alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dell'area di distribuzione carburanti e all'attivazione del relativo scarico su fosso interpodereale recapitante in fosso stradale confluyente in roggia "Liminella Vicentina", come da documentazione trasmessa in data 11/10/2018 (agli atti con prot. n. 67024) e in data 20/11/2018 prot. n. 75933, con le seguenti **prescrizioni**:
 - a) ai sensi della L.R. n. 33/85 art. 49, integrata dalla L.R. n. 15/95, l'avvio dell'impianto è subordinato alla presentazione, all'autorità di vigilanza (Provincia e ARPAV), del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori;
 - b) il pozzetto di campionamento, situato a valle dell'impianto di depurazione, dovrà essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), dovrà essere sempre accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, idoneo per i prelievi e le misure di portata e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue;
 - c) dovrà essere installato a monte del pozzetto di campionamento o comunque a monte di eventuali altri apporti di acque reflue, un contatore volumetrico o sistema equivalente non manomissibile, che verrà sigillato da parte dell'Autorità di controllo. La data di installazione dovrà essere preventivamente (almeno 15 giorni prima) comunicata ad ARPAV;
 - d) dovrà dotarsi di un quaderno di manutenzione in cui registrare, entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento, le seguenti operazioni:
 - svuotamento periodico delle vasche di dissabbiatura/disoleatura dai residui pesanti e dagli olii, pulizia e/o sostituzione del filtro a coalescenza, secondo la frequenza stabilita dal progettista/fornitore dell'impianto, al fine di garantire il sufficiente volume di accumulo, come progettualmente individuato nonché il perfetto funzionamento del depuratore;
 - altri interventi di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguiti sull'impianto di depurazione;
 - eventuali rotture o disfunzioni del dispositivo di allontanamento delle acque di prima pioggia e/o dell'eventuale elettropompa sommergibile e la data di ripristino della funzionalità degli stessi;
 - verifica periodica del contatore di scarico (con registrazione della portata rilevata).
- Il citato quaderno dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;
- e) la ditta, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque di dilavamento piazzale **relativamente alla prima pioggia**, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. **Dovranno essere eseguite almeno 1 analisi all'anno, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo** e almeno per i seguenti parametri: **pH, COD, Conducibilità (facoltativa), Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Idrocarburi Totali**. Il prelievo dei campioni

dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. **Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento.** I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo;

- f) la ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, secondo le indicazioni e le prescrizioni del fornitore/progettista, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalando tempestivamente alla Provincia e all'ARPAV di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;
- g) **lo scarico delle acque meteoriche trattate dovrà rispettare i limiti definiti in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006;**

- h) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

2. **di avvertire che:**

- a) come previsto al comma 3) dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, la presente autorizzazione si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.
 - b) Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.
 - c) Le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e di verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.
 - d) La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, in particolare dal Consorzio di Bonifica.
 - e) L'eventuale trasferimento, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006;
3. **di informare che** il presente atto è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica e igienico sanitaria, dei Consorzi di Bonifica, del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione Veneto – Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza e della Direzione Difesa del Suolo – Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto, ai quali Enti viene trasmesso il presente atto per le verifiche di competenza;

4. **di trasmettere** digitalmente il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Camisano Vicentino per gli adempimenti di competenza;
5. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell' art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 09/01/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Luisa Cogo